



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6443

SEDUTA DEL 06/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori di concerto con gli Assessori Alessandro Beduschi e Gianluca Comazzi

Oggetto

(DL) DISCIPLINA DELLE DEROGHE TEMPORANEE AL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE/DEFLUSSO ECOLOGICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO IDRICO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BEDUSCHI E COMAZZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Alessandro Nardo Andrea Massari Maria Vittoria Fregonara

Il Dirigente Alessandro Nardo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza;
- il Regio Decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.P.C.M. 12 ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, nel quale lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;
- l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 1° febbraio 2001, relativo alle "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 52 della Legge n. 388/2000", ha, tra l'altro, stabilito che "l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione dei D.P.C.M. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli enti locali [.....]";
- il supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 31, nel quale è stato pubblicato il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione"; pertanto da tale data decorre l'effettivo esercizio di tali funzioni;
- il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.;"

RICHIAMATI:

- la deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, avente ad oggetto "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). Il aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che ha adottato la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento-raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico e successivi riesami e aggiornamenti (Direttiva Deflussi Ecologici)";
- il decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 88 del 29 novembre 2024 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.. Adozione di misure temporanee di salvaguardia recanti "Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato" ad integrazione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento-raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po" nelle more della loro adozione definitiva ai sensi dell'art. 9, comma 3 della deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 4 del 14 dicembre 2017";
- la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 e la successiva d.g.r. n. XI/2583 del 2 dicembre 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Bilancio Idrico Regionale quale aggiornamento dell'Elaborato 5 del PTUA "Bilancio Idrico e Usi delle Acque";
- l'"Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/2569 del 22 novembre 2022;
- la d.g.r. n. XII/2950 del 5 agosto 2024, "Determinazione del Deflusso Ecologico in Regione Lombardia";
- la d.g.r. n. XII/3768 del 13 gennaio 2025, "Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio Idrico Regionale";
- la d.g.r. n. XII/4238 del 15 aprile 2025, "Presa d'atto della proposta di aggiornamento del Programma Di Tutela Ed Uso Delle Acque (PTUA) e prosecuzione del procedimento di approvazione del PTUA con relative procedure di valutazione ambientale VAS e VINCA";
- la d.g.r. n. XII/5118 del 6 ottobre 2025, "Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento dell'Allegato A alla DGR n. XII/3768 del 13 gennaio 2025 e dell'Allegato 1 alla DGR XII/2950 del 5 agosto 2024";
- la d.g.r. n. XII/5446 del 1° dicembre 2025, "Determinazione del Deflusso Ecologico in Regione Lombardia - approvazione di direttive procedurali e linee guida tecniche per l'applicazione del fattore correttivo N habitat";
- la d.g.r. n. XII/6275 dell'8 giugno 2026 con cui è stato approvato il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) 2025, comprensivo dell'Allegato 1 "Norme Tecniche di Attuazione";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI inoltre:

- la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in particolare l'articolo 44, comma 1, lettere f) ed h) e l'articolo 53 ter concernenti le competenze della regione a provvedere nell'esercizio delle funzioni amministrative materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 “Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua”, in particolare l'art. 15 “Deflusso minimo vitale”;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 4/2017 CIP all'art. 7, recita: “Nel rispetto delle competenze assegnate e delle norme regionali vigenti, le Regioni del Distretto ovvero le Autorità competenti dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severità idrica, così come definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po:

- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui”;

VISTO l'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA approvato con d.g.r. 6275/2026, che dispone quanto segue:

- su richiesta del concessionario, a condizione di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati l'autorità concedente può autorizzare deroghe rispetto al valore di DMV/DE, che si configurano come una gestione dinamica dei rilasci per limitati e definiti periodi, secondo le indicazioni e le modalità riportate in Allegato 1 NTA, per derivazioni ad uso irriguo, al verificarsi dello scenario di severità idrica media o più critico, la suddetta deroga può essere autorizzata solo al verificarsi dello “scenario di severità idrica media” o più critico, così come definito nell'Allegato 3 alla Relazione Generale del Piano di Bilancio Idrico (PBI) per il Distretto del Fiume Po;
- le soglie di attivazione degli scenari di crisi idrica di carattere distrettuale vengono identificate all'interno dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto del Po, di cui all'articolo 63 bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le soglie di attivazione degli scenari di crisi idrica a livello regionale sono individuate dalla d.g.r. n. 3380 del 14 luglio 2020 e s.m.i.;
- l'iter procedurale per la deroga è definito mediante delibera di Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi distrettuali dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

VISTO inoltre l'Allegato 1, Punto 3, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA ed in particolare quanto segue:

- la deroga, che si configura come una gestione dinamica dei rilasci di DE, può essere acconsentita qualora sussistano esigenze di approvvigionamento per le utilizzazioni irrigue che non possono essere diversamente soddisfatte, e può essere richiesta qualora si verifichi il superamento delle soglie previste dalla d.g.r. n. 3380 del 14 luglio 2020 e s.m.i.;
- verificata tale condizione, l'Autorità concedente valuta la sussistenza delle condizioni riportate nella d.g.r. di cui all'art 28 delle NTA;
- la deroga può essere autorizzata per non più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi, durante la stagione irrigua, durante i quali deve essere assicurato il rilascio di una portata minima, orientativamente non inferiore al 50% del deflusso ecologico previsto per il periodo o a valori ritenuti egualmente cautelativi dal punto di vista ambientale. Ove disponibili, per la definizione della portata minima da rilasciare, sono tenuti in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali condotti nell'ambito dell'attuazione di pregresse deroghe. In ogni caso, la portata minima da rilasciare non può essere inferiore al 5% della portata media annua;
- condizione imprescindibile per poter autorizzare la deroga è il corretto funzionamento di sistemi per la misurazione in continuo del DE ai sensi dell'articolo 53-ter della LR 26/2003, ove prescritti per legge, nonché i sistemi di misurazione delle portate prelevate e la trasmissione dei dati, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015;
- la deroga non si applica alle licenze per attingimento temporaneo;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3380 del 14 luglio 2020, "Determinazione delle soglie di attivazione degli scenari di severità idrica nei sottobacini di interesse regionale per l'autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico", che dispone:

- di individuare, dal confronto tra la disponibilità delle riserve idriche correnti e la media della serie storica di riferimento del "Bollettino Riserve Idriche" di ARPA Lombardia, i seguenti scenari di severità idrica:
 - scenario non critico: disponibilità delle "riserve Idriche" uguale o superiore alla media della serie storica di riferimento;
 - scenario di severità idrica bassa: disponibilità delle "riserve Idriche" inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit inferiore o uguale al 30%;
 - scenario di severità idrica media: disponibilità delle "riserve Idriche"



Regione Lombardia

LA GIUNTA

inferiore alla media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%;

- di dare atto che, in presenza di uno stato di severità idrica media o superiore, i titolari delle utenze di derivazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) delle NTA del PTUA, nell'impossibilità di trovare soluzioni alternative per soddisfare tali esigenze, possono presentare all'Autorità concedente domanda di deroga rispetto al valore minimo di Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico;
- di prevedere che, nelle more di un completo adeguamento del PTUA a quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Distretto del Fiume Po, l'Autorità concedente possa autorizzare la deroga agli obblighi di rilascio del DMV/DE previa verifica e valutazione delle condizioni specificate nelle Norme Tecniche di attuazione del PTUA, nonché nell'art. 7 della sopracitata Deliberazione, tenendo conto anche delle evidenze locali ivi comprese le esigenze di habitat e specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
- di stabilire che, qualora la deroga venga autorizzata, è onere del titolare dell'utenza irrigua comunicare preventivamente all'autorità concedente, con congruo anticipo, i periodi in cui intende usufruire della deroga stessa, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA come sopra richiamato;

CONSIDERATO che il richiamato decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 88/2024 costituisce una misura temporanea di salvaguardia ai sensi e con gli effetti dell'art. 65, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che tale decreto classifica gli scenari di severità idrica come di seguito riportato:

- **“situazione normale”** ovvero **“scenario non critico”**: in cui i valori degli indicatori e degli indici di crisi idrica sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale ed antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
- **“scenario di severità idrica bassa”**: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori e gli indici mostrano un trend peggiorativo, le previsioni meteorologiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
- **“scenario di severità idrica media”**: lo stato di criticità si intensifica; le portate in alveo risultano inferiori ai valori tipici del periodo, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente; localmente, benché siano state prese tutte le misure preventive, può prevalere uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- **“scenario di severità idrica alta”**: sono state prese tutte le misure preventive, ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema, anche irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di siccità prolungata ai sensi dell'art. 4.6 della Dir. 2000/60/CE o, in casi più gravi, per l'eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;

PRESO ATTO che nelle more dell'emanazione del provvedimento di nomina, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei componenti dell'Osservatorio Distrettuale Permanente nella sua forma fissata con le disposizioni dell'art. 63bis del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 del “Regolamento recante le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po” adottato con Delibera della C.I.P. n. 9/2023 del 21 novembre 2023, l'Osservatorio Permanente è convocato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con le modalità e per i destinatari relativi all' “Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici del Distretto idrografico del fiume Po” istituito con Protocollo d'intesa sottoscritto in data 13 luglio 2016;

RICHIAMATO il Protocollo istitutivo dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po (in seguito “Osservatorio”) sottoscritto il 16 luglio 2016 (d.g.r. n. X/5395 del 11/07/2016) che è volto a coordinare e sviluppare le attività di conoscenza sugli usi e sui fenomeni rilevanti che condizionano le disponibilità idriche e a definire indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi, a coordinare le attività necessarie alla previsione e gestione degli eventi di criticità e siccità, articolando le attività secondo i diversi scenari di severità;

CONSIDERATO che l'Osservatorio effettua le valutazioni sulla base di bollettini predisposti con il contributo delle diverse ARPA del distretto idrografico padano, sulla base dei quali viene proclamato il livello di severità idrica per l'intero Distretto. Il bollettino indica il grado di severità sia della situazione attuale, sia come tendenza per le settimane successive, al fine di consentire di predisporre a gestire le criticità. Il grado di severità indicato dai bollettini è a scala di distretto idrografico, e al verificarsi dello “scenario di severità idrica media” o più critico può essere valutata l'autorizzazione di deroghe temporanee all'obbligo di rilascio del DMV/DE;

RICHAMATE:

- la d.g.r. XI/6283 del 13 aprile 2022 “Dichiarazione dello stato di severità idrica media in Regione Lombardia e determinazioni conseguenti – disposizioni in materia di deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico”;
- la d.g.r. XI/6468 del 9 giugno 2022, “Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia – disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

materia di risparmio idrico”;

- la d.g.r. XII/306 del 15 maggio 2023, “Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia – aggiornamento della disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico”;

VISTO il “Bollettino Riserve Idriche” di ARPA Lombardia, aggiornato alla data del 21 giugno 2026 ed emesso in data 25 giugno 2026, dal quale emerge uno scostamento **negativo** a livello regionale del valore indice delle “riserve idriche” (calcolato come la sommatoria dei volumi di “equivalente idrico della neve - SWE”, degli invasi idroelettrici e dei volumi dei laghi regolati) del 35,3%, mentre i valori di deficit dei diversi sottobacini idrografici interessanti la Lombardia risultano i seguenti: Ticino (-37,8%), Adda (-44,9%), Brembo (-47,5%), Serio (-33,7%), Oglio (-33,6%), Chiese (-30,3%), Mincio (-20,4%);

PRESO ATTO del Bollettino dell'Osservatorio n° 05/2026 del 25/06/2026, che attribuisce a tutto il territorio del Distretto del fiume Po uno scenario di severità idrica “MEDIA in assenza di precipitazioni”;

DATO ATTO che in base ai dati aggiornati allo stato attuale ricorrono le condizioni previste per le deroghe in relazione alle soglie di attivazione di cui d.g.r. n. XI/3380 del 14 luglio 2020;

DATO ATTO che, sulla base dell'esperienza della crisi idrica che ha interessato il territorio regionale nel corso degli anni 2022 e 2023, in condizioni di severità idrica media o superiore, tutti sottobacini del territorio lombardo possono essere caratterizzati da gravi squilibri di bilancio idrico;

RITENUTO che un deficit di riserve idriche superiore al 30% nei sottobacini idrografici lombardi, ai sensi della d.g.r. 3380/2020, debba considerarsi un requisito necessario ma non automaticamente sufficiente per accedere all'istituto della deroga al DMV/DE, e che le istanze di deroga debbano essere valutate sito-specificamente, verificando caso per caso la sussistenza dei requisiti di necessità che ne consentano l'assenso;

CONSIDERATO che la d.g.r. 306/2023 ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2023 e risulta necessario aggiornare le disposizioni fissate in merito all'attuazione delle deroghe al DMV/DE;

RITENUTO inoltre opportuno, come già effettuato negli anni 2022 e 2023, avviare un coordinamento monte-valle con i gestori dei principali invasi idroelettrici montani, avvalendosi altresì della collaborazione di Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di favorire, ove possibile, un coordinamento tra la produzione idroelettrica e l'utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui, a sostegno delle portate dei principali corsi d'acqua lombardi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che le licenze di attingimento di cui all'articolo 56 del r.d. 1775/1933, già rilasciate o da rilasciarsi da parte delle Province o dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale 2/2006, hanno natura precaria e possono essere esercitate esclusivamente a condizione che il prelievo idrico da esse effettuato garantisca in ogni caso il rilascio del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico e soprattutto che il loro esercizio non sottragga la risorsa di competenza delle utenze idriche già in atto, legittimamente concesse o attuate presenti a valle del punto di prelievo. Conseguentemente, al venire meno delle due condizioni, il cui rispetto è a cura ed onere esclusivo del titolare della licenza, il prelievo precario attuato mediante la licenza debba intendersi immediatamente sospeso;

CONSIDERATO pertanto che, in condizioni di scarsità idrica, quali quelle attualmente accertate, non essendovi disponibilità idrica sufficiente per il soddisfacimento delle preesistenti derivazioni stabilmente concesse o comunque legittimamente assentite, le licenze di attingimento non possano essere esercitate, fino al superamento dell'eventuale situazione di deficit idrico:

- nel caso in cui sottraggano risorsa di competenza delle utenze idriche già in atto, legittimamente concesse o attuate;
- nei tratti dei corpi idrici interclusi tra utenze irrigue in regime di deroga al DMV/DE;
- nei tratti di corpi idrici interessati dagli effetti delle deroghe al DMV/DE, e precisamente nei tratti di corpi idrici ubicati tra le opere di derivazione a servizio delle utenze in regime di deroga al DMV/DE e le sezioni fluviali in cui si ricostituisca (per la presenza di apporti laterali, apporti di falda o colature) una portata in alveo tale da poter garantire, complessivamente, il rispetto del DMV/DE ed il soddisfacimento delle utenze idriche già in atto;

DATO ATTO che le utenze irrigue praticate sui fiumi Adda sublacuale e Oglio sublacuale e obbligatoriamente consorziate agli enti pubblici Consorzio dell'Adda e Consorzio dell'Oglio, costituiscono, ai fini dell'applicazione al rilascio del DMV/DE, rispettivamente un'utenza unica complessiva sul fiume Adda e un'utenza unica complessiva sul fiume Oglio, seppur godute da diversi soggetti consorziati;

RITENUTO pertanto che all'eventuale rilascio di deroghe DMV/DE nei tratti dei fiumi Adda sublacuale e Oglio sublacuale, laddove operano le utenze facenti parte dei Consorzi dell'Adda e dell'Oglio, provveda direttamente la Giunta Regionale per il tramite della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, in raccordo con le altre Direzioni Generali interessate;

DATO ATTO che relativamente ai corpi idrici di confine con altre regioni o province autonome l'attivazione delle deroghe al DMV/DE debba essere rimandata a specifici accordi con l'amministrazione regionale o provinciale confinante;

DATO ATTO che, con riferimento al punto 1.5 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 4/2017 CIP dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, nonché ai sensi del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreto del Segretario Generale AdBPo n. 88/2024, le regioni possono definire criteri per l'applicazione della deroga al rilascio del DMV/DE subordinatamente alla contestuale adozione di misure atte alla razionalizzazione dei prelievi idrici nonché alla tutela degli habitat e delle specie prioritarie per i siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) eventualmente interessati dalle deroghe ai rilasci;

CONSIDERATO che le normative vigenti dispongono che all'eventuale rimodulazione e riduzione dei deflussi rilasciati debba essere accompagnata anche una riduzione e rimodulazione dei prelievi;

CONSIDERATO che, ai fini dell'ottenimento della deroga al DMV/DE, le utenze che ne facciano richiesta debbano garantire l'attuazione di misure di risparmio idrico e razionalizzazione dei prelievi, e che le predette utenze non possano quindi derivare l'intera portata di competenza durante le fasi attuative della deroga;

RITENUTO pertanto di fissare una soglia di prelievo massimo, per le utenze in regime di deroga al DMV/DE, non superiore al 70% della portata massima di concessione o di competenza nel periodo di attuazione delle deroghe stesse, e comunque inferiore alla media storica dei prelievi attuati nello stesso periodo di riferimento;

RITENUTO inoltre che tale valore di portata derivata possa essere conteggiato sia su base giornaliera ovvero su base settimanale o decadale, a condizione che tale scansione temporale, ai fini del conteggio e della verifica del rispetto della portata massima di competenza, sia preventivamente comunicata e programmata già al momento della richiesta di attivazione della deroga per consentire turnazioni nella gestione della risorsa;

CONSIDERATO inoltre che ai fini dell'ottenimento della deroga al DMV/DE, le utenze che ne facciano richiesta debbano indicare la tipologia e la stima quantitativa dei fabbisogni da assicurare che supportano la richiesta, nonché indicare la tipologia di coltura da irrigare, la relativa fase fenologica, e il ciclo colturale in corso (raccolto principale o secondo raccolto);

CONSIDERATO che per l'assenso all'istanza di deroga potranno essere prese in considerazione prioritariamente istanze legate al completamento del ciclo delle colture in "primo raccolto" ed eventualmente istanze relative al secondo raccolto, solo se adeguatamente motivate; non potranno, in ogni caso, essere assentite deroghe per l'irrigazione di colture destinate alla trasformazione energetica;

RITENUTO pertanto, in relazione alle possibili evoluzioni della situazione idrologica in atto, e della contestuale stagione irrigua in corso, di aggiornare la disciplina regionale necessaria per richiedere la deroga temporanea al rilascio del DMV/DE in attuazione dell'art. 28 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con d.g.r. 6275/2026, nel rispetto delle direttive adottate dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, nel caso in cui ricorrano le condizioni di "severità idrica" media o superiore



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dichiarate, a scala distrettuale, per il territorio della Regione Lombardia e nel rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso alla deroga di cui alla citata d.g.r. 3380/2020;

CONSIDERATO opportuno valutare, con il supporto di ARPA Lombardia, l'eventuale necessità di riorientamento ed integrazione del monitoraggio istituzionale dell'Agenzia sui corpi idrici tipizzati, naturali o fortemente modificati, che potrebbero essere oggetto di deroga al DMV/DE o che, comunque, siano interessati da forti riduzioni di portata dovuti alla crisi idrica, al fine di verificarne gli effetti;

CONSIDERATA la necessità di prevenire condizioni di criticità legate alla riduzione delle portate nelle attuali condizioni di emergenza climatica in modo da evitare, nel limite del possibile, impatti non reversibili alle biocenosi acquatiche, anche attraverso l'attivazione di monitoraggi specialistici con la supervisione dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità istituito con d.g.r. n. IX/2717 del 22 dicembre 2011;

CONSIDERATA necessaria, da parte delle autorità concedenti e degli enti deputati al controllo, una contestuale intensificazione delle attività di controllo dei prelievi in atto e dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico nei corpi idrici naturali o fortemente modificati nel territorio di propria competenza;

VISTI gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) "Attivazione deroga DMV/DE: istanza, documentazione a corredo e aspetti procedurali";
- 2) "Deroga al DMV/DE: monitoraggio ambientale e misure di mitigazione", contenenti le modalità, i criteri, le istruzioni e le procedure sia per i soggetti interessati a richiedere l'attivazione della deroga temporanea al rilascio del DMV/DE, sia per le diverse autorità concedenti (Province, Città Metropolitana, Uffici di Regione Lombardia) preposte alla ricezione delle istanze di attivazione della deroga;

DATO ATTO che in Allegato 1 alla presente deliberazione sono indicati tutti i soggetti interessati a diverso titolo dal procedimento di deroga al DMV/DE e che devono ricevere l'istanza e la relativa documentazione;

RITENUTO che, considerate le premesse, l'eventuale stato di crisi idrica in Lombardia:

- è assimilato ai casi per i quali possono essere riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art 3 del Reg. UE 2021/2116;
- dà luogo a deroghe, non generalizzate, a specifici impegni legati alla disponibilità di acqua, previsti dagli interventi "Impegni in materia di ambiente e clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) del CSR Lombardia della PAC 2023 – 2027. Tali deroghe saranno concesse solo in casi debitamente giustificati e comprovati;

VISTO l'art. 139 comma 5 della Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 "Testo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che prevede che, al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente;

DATO ATTO che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile dell'XII Legislatura, ed in particolare del Risultato Atteso 5.3.4.3 "Recuperare la naturalità degli ecosistemi acquatici attraverso il Deflusso Ecologico (DE) dei corsi d'acqua e l'implementazione dei contratti di fiume" e del Risultato Atteso 5.3.4.12 "Ottimizzare l'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la gestione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale;

VISTI la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi dell'XI e della XII Legislatura;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

Recepisce le considerazioni e le valutazioni espresse nelle premesse:

1. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/3380 del 14 luglio 2020, nei sottobacini idrografici regionali che presentano deficit di risorsa idrica maggiore del 30% rispetto alla media del periodo di riferimento, e caratterizzati da uno scenario di severità idrica media o superiore, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili i titolari delle utenze di derivazione irrigua di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, possano presentare domanda di deroga rispetto al valore minimo di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE);
2. di stabilire che l'accesso all'istituto della deroga è ammissibile nei limiti temporali e di percentuale di riduzione già definiti nell'Allegato 1 alle NTA del PTUA, previa presentazione di idonea istanza ai sensi dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, nel rispetto delle condizioni ivi elencate e a condizione che sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di dare atto che, in eventuali condizioni di severità idrica media o superiore nei sottobacini idrografici regionali di riferimento, la ridotta disponibilità idrica può non consentire il soddisfacimento delle utilizzazioni (derivazioni superficiali) e che pertanto gli attingimenti precari, rilasciati ai sensi dell'art. 56 del r.d. 1775/1933 dalle province e dalla Città Metropolitana devono intendersi sospesi fino al superamento dell'eventuale situazione di deficit idrico (passaggio da stato di severità idrica media a severità idrica bassa, a livello di bacino del Po o di singolo sottobacino idrografico), nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui sottraggano risorsa di competenza delle utenze idriche già in atto, legittimamente concesse o attuate;
 - b. nei tratti dei corpi idrici interclusi tra utenze irrigue in regime di deroga al DMV/DE;
 - c. nei tratti di corpi idrici interessati dagli effetti delle deroghe al DMV/DE, e precisamente nei tratti di corpi idrici ubicati tra le opere di derivazione a servizio delle utenze in regime di deroga al DMV/DE e le sezioni fluviali in cui si ricostituisca (per la presenza di apporti laterali, apporti di falda o colature) una portata in alveo tale da poter garantire, complessivamente, il rispetto del DMV/DE ed il soddisfacimento delle utenze idriche già in atto;
4. di dare atto che l'assenso all'istanza di deroga potrà essere preso in considerazione in relazione al completamento del ciclo delle colture in "primo raccolto" ed eventualmente istanze relative al secondo raccolto, solo se adeguatamente motivate; non potranno, in ogni caso, essere assentite deroghe per l'irrigazione di colture destinate alla trasformazione energetica;
5. di dare atto che l'eventuale stato di crisi idrica in Lombardia:
 - a. è assimilato ai casi per i quali possono essere riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art 3 del Reg. UE 2021/2116;
 - b. dà luogo a deroghe, non generalizzate, a specifici impegni legati alla disponibilità di acqua, previsti dagli interventi "Impegni in materia di ambiente e clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) del CSR Lombardia della PAC 2023 – 2027. Tali deroghe saranno concesse solo in casi debitamente giustificati e comprovati;
6. di stabilire che le utenze idriche che richiedono/attuano la deroga temporanea al rilascio del DMV/DE, nei giorni di fruizione della deroga non possano prelevare una portata superiore al 70% della portata massima di competenza nel periodo, e comunque inferiore alla media storica dei prelievi nello stesso periodo di riferimento;
7. di stabilire inoltre che il predetto valore del 70% possa essere conteggiato sia su base giornaliera ovvero su base settimanale o decadale, a condizione che tale scansione temporale, ai fini del conteggio e della verifica del rispetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della portata massima di competenza, sia preventivamente comunicata e programmata già al momento della richiesta attivazione della deroga, per consentire turnazioni nella gestione della risorsa idrica;

8. di confermare che il rilascio della deroga è posto in capo all'amministrazione competente al rilascio delle concessioni d'acqua pubblica interessate (Province, Città Metropolitana, uffici di Regione Lombardia), fatto salvo quanto disposto al punto 9;
9. di stabilire che le istanze di deroga sui fiumi Adda e Oglio sottolacuali per le utenze consorziate al Consorzio dell'Adda al Consorzio dell'Oglio devono essere presentate direttamente dal Consorzio dell'Adda e dal Consorzio dell'Oglio, in nome e per conto delle utenze ad esso consorziate; al rilascio delle deroghe provvede direttamente la Giunta Regionale, tramite la Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica;
10. di stabilire che, relativamente ai corpi idrici di confine con altre regioni o province autonome, l'attivazione delle deroghe al DMV/DE debba essere rimandata a specifiche intese da stipularsi con l'amministrazione regionale o provinciale confinante;
11. di stabilire che:
 - a. l'attuazione delle deroghe al DMV/DE non deve pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore e, pertanto, deve essere valutata la reversibilità degli eventuali effetti ambientali indotti dalle predette deroghe;
 - b. l'attuazione delle deroghe, che si configurano quali rimodulazioni dinamiche dei rilasci di DMV/DE accompagnate dalla rimodulazione dei prelievi, può avvenire a condizione che il richiedente dimostri di aver adottato strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi, e che dimostri l'impossibilità di individuare fonti alternative di approvvigionamento;
 - c. l'attuazione delle deroghe deve comunque garantire il mantenimento della continuità fluviale, salvo in casi specifici da motivare tenendo conto dei criteri generali che anche la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE prevede per le esenzioni/deroghe: interesse pubblico, assenza di alternative, condizioni naturali;
 - d. nella definizione delle modalità attuative della deroga, il richiedente dovrà tenere in considerazione i risultati dei monitoraggi e gli effetti ambientali rilevati nel corso dell'eventuale attuazione di deroghe al DMV/DE sui medesimi corpi idrici, nonché gli esiti di eventuali monitoraggi ambientali svolti per diverse finalità su tali corpi idrici, anche al fine di programmare ed attuare opportune misure di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- mitigazione;
- e. le manovre idrauliche attuate per le variazioni di portata (in diminuzione in fase attuativa della deroga, e in aumento, al ripristino delle condizioni ordinarie) dovranno avvenire con gradualità, allo scopo di minimizzare gli squilibri negli alvei interessati;
 - f. le deroghe rilasciate saranno revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate o qualora si evidenziasse la compromissione dei soprarichiamati obiettivi;
 - g. per accedere all'istituto della deroga al DMV, deve essere presentata apposita richiesta secondo quanto riportato in Allegato 1, parte integrante del presente atto; la richiesta deve essere completa in ogni sua parte e presentata contestualmente a tutti i soggetti indicati in Allegato 1;
 - h. nella richiesta di cui al punto g. devono essere indicate la tipologia e la stima quantitativa dei fabbisogni da assicurare che supportano la richiesta, nonché la tipologia di coltura da irrigare, la relativa fase fenologica, e il ciclo colturale in corso (raccolto principale o secondo raccolto);
 - i. l'autorità concedente ha facoltà di convocare una conferenza di servizi istruttoria entro il termine di 7 giorni lavorativi, al fine di raccogliere i riscontri da parte dei soggetti indicati in Allegato 1, nonché di valutare tutti gli interessi coinvolti; in alternativa, trascorsi 7 giorni lavorativi in assenza di pareri negativi, elementi ostativi, richieste di integrazioni e obiezioni pervenute dagli enti interessati, l'autorità concedente può procedere con l'autorizzazione della deroga attraverso l'adozione di apposito provvedimento amministrativo;
 - j. il provvedimento di deroga deve riportare i valori minimi di portata da rilasciare da ogni opera di derivazione connessa con l'istanza di deroga, confermando i valori proposti dal richiedente o modificandoli, e può contenere eventuali prescrizioni aggiuntive in merito ai monitoraggi ambientali e alle misure di mitigazione da attuarsi a carico del richiedente e concordarsi con gli enti competenti; in tal caso, il programma completo di monitoraggio e misure di mitigazione è presentato dal richiedente prima dell'inizio della fruizione della deroga;
 - k. il provvedimento di deroga deve essere notificato a tutti i soggetti indicati in Allegato 1;
 - l. nel caso in cui la deroga interessi un sito Rete Natura 2000, sulla base del parere rilasciato dall'ente gestore e considerando le specificità degli habitat coinvolti e la loro interazione diretta con il corpo idrico soggetto alla potenziale riduzione dei rilasci, l'autorità concedente definisce, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, le cautele e le condizioni limite per l'attuazione della deroga al DMV/DE e definisce in modo preventivo le eventuali misure di mitigazione da attuare;
 - m. ulteriori eventuali misure di mitigazione, ripristino e compensazione potranno essere definite sulla base degli esiti dei monitoraggi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ambientali eseguiti, anche al fine di ripristinare nei corpi idrici, non appena ciò sia ragionevolmente possibile, lo stato precedente all'attuazione delle deroghe;

12. di stabilire che il regime di deroga si intende automaticamente interrotto in caso di ritorno ad uno stato di severità idrica bassa o non critico (attestato dall'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po o attraverso il "Bollettino Riserve Idriche" di ARPA Lombardia), ovvero su istanza del richiedente;
13. di stabilire che, in caso di danno ambientale accertato ai sensi del d.lgs. 152/2006 parte VI, i soggetti obbligati al ripristino sono individuati nei soggetti che hanno richiesto e usufruito della deroga al DMV/DE;
14. di dare mandato alle Direzioni Generali competenti (Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, Territorio e Sistemi Verdi, Ambiente e Clima) di coordinarsi con ARPA Lombardia valutare, se necessario, il riorientamento del programma di monitoraggio istituzionale, affinché possa essere maggiormente funzionale alla valutazione degli effetti della crisi idrica e dei provvedimenti conseguenti, comprese le deroghe al DMV/DE, sui corpi idrici naturali tipizzati lombardi;
15. di dare mandato ad ARPA Lombardia di produrre, al termine della stagione irrigua, una relazione di sintesi in merito ai risultati dei monitoraggi eseguiti ed agli effetti complessivi della riduzione di portata sui corpi idrici, anche sulla base dei rapporti finali sulle attività di monitoraggio presentati dagli utenti irrigui che hanno fruito delle deroghe;
16. di dare mandato alla DG Enti Locali Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica di aggiornare, al termine della stagione irrigua, la ricognizione delle istanze di deroga pervenute e dei conseguenti provvedimenti di concessione della deroga nonché degli esiti delle stesse, al fine di tenerne conto nella valutazione per il completamento della normativa regionale in materia di deroghe al DMV/DE e dell'aggiornamento futuro delle norme regionali, in collaborazione con le autorità concedenti e con le Direzioni Generali competenti;
17. di richiedere alle autorità concedenti ed agli enti di controllo un'intensificazione delle attività di controllo dei prelievi in atto e dei rilasci di deflusso minimo vitale o deflusso ecologico nei corpi idrici naturali o fortemente modificati nel territorio di propria competenza;
18. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento avranno efficacia fino al 31/12/2026;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

19. di dare atto che la Giunta Regionale monitorerà, attraverso le sedute dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po, nonché, a scala regionale, attraverso il "Tavolo regionale per l'utilizzo della risorsa idrica in agricoltura", l'evoluzione della situazione meteorologica e dello stato delle riserve idriche, per definire ed attuare, nel tempo, le azioni per fronteggiare lo stato di severità idrica in Lombardia;
20. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.